REGOLAMENTO (CE) N. 2011/2003 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2003

che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1873/2003 (²) della Commissione, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
- (2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.
- (3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
- (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

- (5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.
- (6) Alfa cipermetrina e Metamizolo devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (7) In attesa dei resultati definitivi delle indagini scientifiche, Fossima deve essere inserito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (8) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n.2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

⁽¹) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. (²) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 9.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003.

Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione IT

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

- Agenti antiparassitari
- .. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
- 2.2.3. Pyretrina e pyrethroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Alfa cipermetrina	Cipermetrina (Somma degl'isomeri)	Bovini, ovini	20 µg/kg	Muscolo
			200 µg/kg	Grasso
			20 µg/kg	Fegato
			20 µg/kg	Rene
			20 µg/kg	Latte (¹)
(1) Devono essere osservate le ulteriori disnosizion	(1) Devono essere osservate le ulteriori disnosizioni della direttiva 98/82/CE della Commissione (GUL 290 del 2910 1998, nag. 25)»	290 del 29101998 nag. 25)»		

- 4. Agenti antinfiammatori
- 4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei
- 4.1.5. Derivati del pirazolone

Sostanze farmacologicamente attive Residuo marc nizolo 4-Metilamminoantipirina	atore	Specie animale Bovini Suini Equidi	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Tessuti campione Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene Muscolo Grasso
			100 µg/kg	Rene»

IT

B. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

· = :
ar
+
.S
S
arassi
ਫ
ipe
ani
ਲ
Έ.
Ξ
Agen
30
₹,

Agenti antiparassitari
 Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.4. Organofosfati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Fossima (¹)	Fossima	Polli	50 µg/kg	Muscolo
			550 µg/kg	Pelle + grasso
			25 µg/kg	Fegato
			50 µg/kg	Rene
			60 µg/kg	Uova
(1) Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2005.»				